

# Installatori valutati dalle Cdc

## Il ministero non si pronuncia sulle competenze richieste agli artigiani

**Alessandro Selmin**

Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato nel sito la raccolta dei pareri sui requisiti e procedure per avviare e modificare un'impresa di installazione degli impianti situati negli edifici residenziali e produttivi.

Si tratta di 157 risoluzioni emesse dall'entrata in vigore del decreto 37/2008, il regolamento che ha modificato la prima legge sul settore (46/1990).

I pareri riguardano l'interpretazione dei primi quattro articoli del decreto 37 e quindi:

- il contenuto delle tipologie di impianti soggetti alla legge;
- la cosiddetta "immedesimazione" nell'impresa della persona che ha i requisiti professionali idonei (responsabile tecnico);

- le incompatibilità con l'esercizio di altre attività cui sono soggetti i responsabili tecnici;
- le quattro categorie, che sono alternative, dei requisiti professionali.

Tra le risoluzioni emanate nel 2013 si segnalano:

- n. 3.20 - un socio di società in accomandita può operare come responsabile tecnico solo se è socio accomandatario e non accomandante. L'acco-

mandatario/legale rappresentante, se è responsabile tecnico, può svolgere contemporaneamente anche una "attività di lavoro autonomo di tipo continuativo". Scatta invece l'incompatibilità se è un accomandatario/prestatore d'opera e non legale rappresentante.

- n. 4.21 - una persona con i requisiti professionali, accoman-

### MANCATA CHIAREZZA

L'iscrizione all'Abo è di competenza regionale anche se per la Consulta spetta allo Stato decidere sui requisiti professionali

datario di una Sas e anche legale rappresentante di una Spa (o Srl) può abilitare contemporaneamente le due società di installazione.

- n. 4.2.3 - l'ingegnere responsabile tecnico di un'impresa con rapporto di associato in partecipazione può svolgere l'attività di libero professionista solo in forma occasionale.

- n. 8.7 - il ministero dello Sviluppo economico dubita che un'esperienza in un'impresa impiantista quale "impiegato tecnico amministrativo di se-

sto livello" possa essere requisito per diventare responsabile tecnico. Spetta alla Camera di commercio verificare le effettive mansioni svolte a prescindere dagli inquadramenti risultanti in documenti di lavoro o nelle dichiarazioni dell'impresa.

- n. 9.8 - un imprenditore individuale che, per abilitare la propria impresa, si è sempre avvalso di responsabili tecnici, matura i requisiti solo dopo almeno sei anni purché dimostri di aver prestato in azienda non una attività amministrativa, ma di operaio installatore.

Da questi pochi casi è subito evidente la complessità e l'ambiguità della normativa sull'avvio di una impresa installatrice.

Tra l'altro il ministero dello Sviluppo economico ribadisce in più occasioni che la valutazione dei requisiti professionali non rientra nelle sue competenze «ma tra le prerogative della Camera di commercio, in quanto responsabile del procedimento».

Ora la legge prevede che l'avvio dell'impresa avvenga tramite una Scia spedita alla Camera di commercio in cui l'aspirante imprenditore autocertifica di possedere i requi-

### I chiarimenti

#### 01 | SAS, SRL E SPA

Un socio di società in accomandita può operare come responsabile tecnico solo se è socio accomandatario e non accomandante. Inoltre, un accomandatario di una Sas e anche legale rappresentante di una Spa (o Srl), con i requisiti professionali, può abilitare contemporaneamente le due società di installazione

#### 02 | PARTECIPAZIONE

L'ingegnere responsabile tecnico di un'impresa e associato in partecipazione può svolgere l'attività di libero professionista solo in forma occasionale

#### 03 | IMPRESA INDIVIDUALE

Un imprenditore individuale che, per abilitare la propria impresa, si è sempre avvalso di responsabili tecnici, matura i requisiti solo dopo almeno sei anni purché dimostri di aver prestato in azienda non una attività di operaio installatore

siti di installatore. Autocertificazione oggettivamente difficile da compilare, dato che su molti aspetti vi è incertezza anche da parte dei funzionari pubblici.

Il ministero dello Sviluppo economico, tra l'altro, nelle risoluzioni precisa di non poter esprimere un parere sui requisiti degli impiantisti artigiani in quanto l'iscrizione nell'albo artigiani è di competenza regionale, anche se i requisiti professionali sono di competenza statale, come più volte affermato dalla Corte costituzionale e quindi spetta allo Stato anche l'interpretazione di tale normativa. Se così non fosse, nella stessa provincia, i requisiti in concreto richiesti per fare, ad esempio, l'elettricista potrebbero essere in parte diversi a seconda dell'inquadramento come artigiano o industriale.

Rimangono dunque problemi interpretativi.

Un contributo pratico alla uniformità lo può dare per ora la telematica, perché la procedura «Comunica» costringe a convogliare tutte le Scia a un unico ufficio e quindi a un unico referente per l'interpretazione delle norme.